

LE INSIDIE DELLA COLPA NELLA GESTIONE
DI ATTIVITÀ PERICOLOSE LECITE. LA
PREDISPOSIZIONE DELLE PRATICHE
LUDICO-SPORTIVE

Domenico Notaro

SOMMARIO 1. La vicenda e le questioni in discussione. — 2. Le posizioni di garanzia: condizioni e limiti d'incidenza della delega di funzioni. — 3. L'individuazione delle prescrizioni cautelari e il ruolo "elettivo" del rischio. — 4. L'accertamento della colpa e la necessaria connessione della violazione cautelare con l'evento lesivo. — 5. Conclusioni. L'addebitabilità dell'inosservanza delle "speciali" cautele nell'esercizio di attività lecite.

1. La vicenda e le questioni in discussione

Con due successive sentenze la Corte di cassazione è venuta definendo, di recente, le responsabilità dei soggetti coinvolti nella dolorosa vicenda della morte di un giovanissimo sciatore, occorsa alcuni anni fa sulle piste di una località di villeggiatura invernale.

Secondo quanto riportato dai giudici di legittimità, nel marzo del 2012, al termine di una lezione di sci, il maestro della classe decise di condurre i suoi allievi presso una vicina pista di slittino, accettando di farli ivi correre, nonostante che solo alcuni di loro avessero qualche esperienza di discesa con quel mezzo, mentre gli altri avrebbero affrontato la prova per la prima volta. La pista era naturale e presentava svariate caratteristiche di elevata rischiosità (congruenti con una sua classificazione come "nera"), quantunque la stessa fosse indicata nei *depliant* dell'epoca come di media difficoltà (c.d. "rossa"). In base a quanto emerso in giudizio, si trattava di un percorso impegnativo per la sua lunghezza di 5 km, per il dislivello complessivo di 567 metri e per la pendenza della discesa, oscillante in alcuni tratti fra il 14% e il 24%. Inoltre il tracciato era totalmente immerso nel bosco e costantemente fiancheggiato da una scarpata, priva di protezioni artificiali; lo stesso era poi cadenzato da tornanti e curve e da due sottopassaggi.

All'imbocco della partenza era stata invero apposta una segnaletica indicante gli obblighi da rispettare e le istruzioni per scendere e per manovrare lo slittino; vi era

inoltre il cartello di avviso recante la scritta «Attenzione pista ghiacciata». Al momento della discesa intrapresa dagli allievi, peraltro, la temperatura esterna era elevata (intorno ai 12 gradi), con la conseguenza che la neve era granulosa e bagnata sul manto superficiale del tracciato, mentre rimaneva ghiacciata nello strato sottostante.

Dopo una prima discesa di prova, il maestro, mentre si trovava ancora sulla telecabina di risalita, consentiva con un cenno la partenza dei maschi per la seconda discesa. Alcuni dei ragazzi più veloci – tutti minorenni – sono corsi avanti, tanto che gli altri li hanno persi di vista. Allertati da un rumore, alcuni dei ragazzi rimasti indietro hanno scorto quasi subito il corpo di un loro compagno riverso sulla scarpata e semincosciente; dopo poco è giunto sul posto il maestro di sci, che ha chiamato gli addetti al soccorso. Questi, tuttavia, pur intervenuti tempestivamente e praticando le manovre salvavita, non sono riusciti ad impedire la morte del ragazzo, che si è spento qualche decina di minuti dopo la constatazione della caduta.

Il decesso è stato imputato dai medici a un grave trauma cranio-cerebrale, causato dall'impatto contro un ostacolo fisso. I rilievi fotografici ed il controllo immediato del rettilineo ove si è prodotto il sinistro, hanno portato ad escludere la presenza di ostacoli visibili o nascosti che possano avere indotto il minore a compiere una manovra d'emergenza, mentre alberi, tronchi e sassi affioranti erano segnalati sul pendio a valle, a lato del rettilineo della pista. Al momento del ritrovamento il corpo del ragazzo deceduto giaceva a 13,50 metri dal bordo della pista, a circa 3 metri dallo slittino, senza casco, essendo questo rotolato ad ancora maggiore distanza dal corpo del giovane con il cordino *allacciato*¹. Non sono stati rinvenuti segni d'impatto sul casco, né sugli alberi vicini a bordo della pista, che potessero essere riferiti ad un urto dello slittino.

Questi gli elementi emergenti nel processo², con i quali si sono dovuti confrontare i giudici onde stabilire le responsabilità dei soggetti chiamati in causa per il decesso del giovane discesista.

All'esito dei tre gradi di giudizio, la Corte ha sancito la condanna – per concorso in omicidio colposo (artt. 113 e 589 c.p.) – sia del maestro di sci impegnato in quel momento a seguire i ragazzi, sia dell'addetto alla sicurezza della pista da slittino, incaricato dalla società che all'epoca dei fatti aveva in gestione gli impianti. Più lunga

¹ Elemento che depone per l'inadeguata predisposizione del casco da parte del ragazzo.

² Dai giudici è stato altresì escluso che la morte fosse intervenuta per malore del ragazzo, stanti le buone condizioni fisiche del minore. Al contempo non appariva ipotizzabile che il giovane si trovasse in posizione scorretta, con la pancia appoggiata sullo slittino, così da esporsi al rischio di perdere il controllo del mezzo a causa della prevedibile velocità di tragitto del mezzo sulla pista.

è stata la trattazione della posizione dell'amministratore della medesima società. Per quest'ultimo fu dapprima annullata la condanna con rinvio ai giudici di merito, per la necessità di chiarire i margini di competenza di costui in rapporto a quelli del delegato alla sicurezza della pista, nell'organizzazione dell'attività sciistica; alla fine, tuttavia, la Corte di legittimità³ ha confermato la condanna anche dell'amministratore della società per la morte del giovane.

La responsabilità del maestro di sci, eleggibile in forza dell'obbligo contrattuale assunto con il cliente⁴ e in ragione della concreta direzione della lezione, è stata rinvenuta nella decisione di costui di consentire ai ragazzi d'intraprendere la discesa, senza valutare il diverso grado di esperienza degli stessi nel condurre lo slittino, senza istruirli in ordine alle regole di base da seguire nella discesa, senza preoccuparsi delle oggettive difficoltà del percorso, senza verificare l'efficienza delle dotazioni di sicurezza di ognuno degli allievi e senza premunirsi di accompagnarli in gruppo nell'effettuazione del tragitto. Per cui, anche la circostanza che in giudizio non fosse emersa con certezza la dinamica che condusse all'incidente e alla morte del giovane e che non si sia chiarito se il minore abbia compiuto una qualche manovra errata, non consente di profilare, «oltre ogni ragionevole dubbio, l'intervento di una sequenza causale produttiva dell'evento non riconducibile alla condotta omissiva del maestro di sci»⁵. Al contrario, «tutte le possibili sequenze causali fra loro alternative, ivi compreso lo scontro con altri slittinisti [...], vengono riferite alla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia». In sostanza, il mancato assolvimento dell'obbligo di mantenere il contatto costante con i ragazzi, ha reso immediato e più facile riconoscere gli estremi della colpa del maestro per la verifica del tragico sinistro. L'inosservanza (rimproverabile) dei doveri funzionali ad assicurare quel contatto, spiega con sufficiente evidenza il prodursi dell'evento lesivo.

Ben diverso l'ordine delle questioni che investono la posizione tanto dell'addetto alla sicurezza che dell'amministratore delegato a gestire le piste da sci loro affidate da parte della società. Per questi altri soggetti i profili di responsabilità risalgono ad

³ Cass. Sez. III, 17 luglio 2019, n. 50427, in *Guida dir.* n. 8/2020, 112.

⁴ Al contratto stipulato dal cliente si richiama anche Cass. Sez. IV, 11 luglio 2007, n. 39619, in *Guida dir. Dossier* n. 10/2007, 79.

⁵ Cass. Sez. IV, 10 aprile 2018, n. 30927, § 47. Sull'incidenza del contributo della vittima alla realizzazione dell'illecito colposo e sul rischio che la sua mancata considerazione dia luogo a surrettizie forme di responsabilità oggettiva "da posizione" v., per tutti, O. DI GIOVINE, *Il contributo della vittima nel delitto colposo*, Torino, 2003, 373 ss., 386 ss. e 399 ss.; di recente G. MARINO, *Il contributo contra se della vittima, con particolare riferimento all'investimento del pedone imprudente*, in *Leg. pen.* 2019, 9 s., 12 ss. e 17 ss.

adempimenti che *precedono* lo svolgimento dei fatti penalmente rilevanti, concentrandosi sull'anticipata predisposizione delle condizioni di sicurezza dello svolgimento di attività intrinsecamente rischiose⁶. Da un lato, a quei soggetti si fa risalire una posizione di garanzia giustificata dal "dominio" della fonte di rischio per gli interessi di coloro che si accostano alla pratica sportiva⁷; dall'altro, giova ricordare che la gestione degli impianti sciistici *non* è propriamente l'attività da considerarsi intrinsecamente pericolosa, essendo questa da rinvenirsi, piuttosto, nella disciplina sportiva esercitata dagli occasionali frequentatori⁸. È allora in relazione alle caratteristiche (di rischiosità) di quest'ultima e al suo concreto svolgimento che, anche per le figure "retrostanti", bisogna guardare al fine di stabilire il necessario collegamento "teleologico" del contegno dei soggetti qualificati con l'evento lesivo occorso. E i percorsi argomentativi seguiti dalla Cassazione offrono appunto l'occasione per riflettere sul funzionamento dei criteri ascrittivi del "fatto di organizzazione" delle condizioni di sicurezza dell'altrui attività rischiosa in capo a coloro che, per ragioni di "competenza"⁹, possono esserne eletti responsabili.

2. Le posizioni di garanzia: condizioni e limiti d'incidenza della delega di funzioni

La prima questione che si pone, onde spiegare il coinvolgimento dei soggetti deputati ad assicurare lo svolgimento delle pratiche sportive, riguarda l'individuazione della posizione di garanzia e la verifica dell'attivazione dei relativi obblighi al momento del compimento fatto. Tale questione conosce singolari declinazioni nella vicenda in esame e merita perciò di essere affrontata.

Come ricordato, la società che aveva in gestione le piste da sci, si avvaleva di un soggetto specificamente incaricato della sicurezza degli impianti, accanto e in ausilio

⁶ Nel settore delle attività sportive v. F. ALBEGGIANI, *Sport (diritto penale)*, in *Enc. dir.*, XLIII, Milano, 1990, 540 s.; V. FARINA, *Organizzazione di manifestazioni sportive e responsabilità penale per omesso impedimento dell'evento*, in *Riv. dir. sport.* 1992, 314 ss. Sul tema generale v. F. GIUNTA, *La posizione di garanzia nel contesto della fattispecie omissiva impropria*, in *Dir. pen. proc.* 1999, 620 ss.

⁷ Per una ricognizione delle più generali fonti normative di obblighi di garanzia apponibili a coloro che organizzano e gestiscono attività sportive, v. R. FRESA, *Le ipotesi delittuose di omicidio preterintenzionale e di omicidio colposo. Omicidio colposo (art. 589 c.p.)*, in AA.VV., *Trattato di diritto penale*, dir. da A. Cadoppi – S. Canestrari – A. Manna – M. Papa, *Parte speciale*, VII, *I delitti contro la vita e l'incolumità personale*, Torino, 2011, 345; G. PAVICH, *La colpa penale*, Milano, 2013, 353 s.

⁸ Cfr. Cass. Sez. IV, 11 luglio 2007, n. 39619, in *CED Cass* 237834.

⁹ Sul rilievo di tale preliminare categoria concettuale v. M. DONINI, *Imputazione oggettiva dell'evento. "Nesso di rischio" e responsabilità per fatto proprio*, Torino, 2006, 40 s.

ad un amministratore delegato del c.d.a. Il responsabile della sicurezza era stato investito con un atto di delega notarile che lo aveva nominato «direttore tecnico e responsabile di tutti per tutti i servizi pista, compresa la sicurezza, compresa la sicurezza della pista e degli impianti gestiti dalla società»; e, a tal fine, lo aveva dotato «di tutti i poteri necessari allo svolgimento dei compiti e dell'autorità di dare ordini a tutte le persone che vengono in contatto con questo ambito di attività», pur precisando che «la dotazione dei mezzi finanziari necessariamente legata a questo ambito di attività spetta al consiglio d'amministrazione che creerà le premesse necessarie».

Nell'insieme, dunque, a fronte di un'attribuzione di poteri formalmente molto ampia, la delega non trasferiva sul delegato alcuna reale potestà di spesa (in quanto condizionata al previo e ricorrente assenso del c.d.a.) per l'assolvimento dei compiti assegnati. Correttamente i giudici hanno rilevato l'incongruità dell'atto e financo l'«oscurità» dei suoi contenuti. Conseguentemente essi hanno avvertito la necessità di sciogliere l'alternativa fra l'eventualità di una delega *efficace*, che trasli sul delegato i compiti della sicurezza, lasciando in capo all'imprenditore delegante un mero obbligo di vigilanza “alta” sul corretto espletamento dei compiti assegnati e sull'esercizio dei poteri trasferiti¹⁰, e l'eventualità di una delega viceversa *inefficace*, che mantenga in capo all'imprenditore gli obblighi di sicurezza, il cui assolvimento sarebbe tuttavia da valutare anche in ragione della concreta distribuzione dei compiti all'interno della struttura d'impresa. Né nell'una, né nell'altra eventualità l'amministratore societario potrebbe dirsi senz'altro esonerato da persistenti compiti di sicurezza di gestione delle attività rischiose; mutano semmai incisività e pervasività degli obblighi e delle prescrizioni su di lui gravanti; né si può escludere, sia nell'uno che nell'altro caso, che il compito di predisporre adeguate condizioni di sicurezza dell'attività, risalga a una pluralità di individui, con la conseguenza di profilare una concorrenziale responsabilità di persone per la verifica di eventi lesivi¹¹.

¹⁰ Sul ruolo traslativo riconosciuto alla delega e sul residuo dovere di vigilanza v. A. GULLO, *La delega di funzioni: brevi note a margine di un problema irrisolto*, in *Riv. it. dir. proc. pen.* 1999, 1508 ss.; T. VITARELLI, *Profili penali della delega di funzioni. L'organizzazione aziendale nei settori della sicurezza del lavoro, dell'ambiente e degli obblighi tributari*, Milano, 2008, 95. La necessità che sul delegante non residui un dovere di sorveglianza troppo penetrante sullo svolgimento dell'attività trasferita, compatibile con l'attribuzione al delegato di un “incarico di mera esecuzione”, anziché con l'assegnazione di una “funzione”, era avvertita già da A. FIORELLA, *Il trasferimento di funzioni nel diritto penale dell'impresa*, Firenze, 1985, 45 ss. e 175; v. altresì A. MASSARO, *op. cit.*, 305.

¹¹ Sul tema della moltiplicazione delle posizioni di responsabilità all'interno delle strutture complesse, “nonostante” l'utilizzo della delega di funzioni, e sui problemi che ciò comporta per la tenuta

Onde individuare i termini della “residua” competenza del delegante, è d’uopo guardare all’art. 16, d.lgs. n. 81/2008, contenente indicazioni per il trasferimento di funzioni ai collaboratori del datore di lavoro. Questa disposizione, com’è noto, assume valenza anche al di là del settore della sicurezza delle persone nei luoghi di lavoro, anche perché recepisce elaborazioni dottrinali e giurisprudenziali risalenti nel tempo e concernenti l’individuazione delle responsabilità all’interno delle c.d. strutture complesse¹². Alla stregua di quella disposizione, condizioni per il conferimento della delega sono, fra l’altro, la necessità che sia individuato come destinatario dell’atto un soggetto professionalmente qualificato e competente, e l’esigenza che a lui siano conferiti i necessari poteri di gestione e di spesa in reale autonomia, senza, cioè, che residuino occasioni e meccanismi d’interferenza del delegante sulle scelte del delegato.

Queste stesse condizioni risultavano mancare nella vicenda qui trattata, poiché direttore tecnico e responsabile della pista era stato nominato un individuo avente qualifica di operaio, il quale solo in seguito alla nomina era stato indirizzato a frequentare corsi di formazione di addetto alla sicurezza degli sciatori praticanti. Inoltre, i poteri di delega oggetto di trasferimento apparivano genericamente indicati, essendo certamente ampio (e solo relativamente determinato) il novero dei compiti assegnati; in più, quei poteri erano in concreto subordinati al decisivo assenso del c.d.a. della società. Con ciò sarebbe stata violata la condizione che pretende che l’atto di delega «riguardi un ambito ben definito e non l’intera gestione aziendale, sia espresso ed effettivo, non equivoco ed investa un soggetto qualificato per professionalità ed esperienza che sia dotato dei relativi poteri di organizzazione, gestione, controllo e spesa»¹³.

In ogni caso, sempre ricavando indicazioni dalla disciplina dell’art. 16, d.lgs. n. 81 cit., non si sarebbe potuto considerare delegato (altresì) l’obbligo di valutare i rischi caratterizzanti lo svolgimento dell’attività in relazione alle sue caratteristiche di base ed al contesto del suo svolgimento¹⁴: attenendo quel profilo alle fondamentali scelte di gestione della società, che competono fisiologicamente a chi ha la responsabilità

del principio dell’art. 27, comma 1 Cost., v. L. CORNACCHIA, *Concorso di colpe e principio di responsabilità penale per fatto proprio*, Torino, 2004, 25 ss. e 518 ss.

¹² Per una panoramica cfr. T. VITARELLI, *op. cit.*, 185 ss.

¹³ Così Cass. Sez. IV, 10 aprile 2018, n. 30927 cit., che richiama sul punto Cass. Sez. Un., 24 aprile 2014, n. 38343 (§ 15), in *Cass. pen.* 2015, 426.

¹⁴ Cfr., ad es., M. GROTTI, *Per una lettura costituzionalmente orientata dell’indelegabilità della valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori*, in *Cass. pen.*, 2016, 2194.

della conduzione della struttura organizzata, del suo esito il delegante continuerebbe a rispondere qualora la predetta incombenza non risulti adeguatamente assolta.

Per l'una e per l'altra considerazione richiamata, quindi, l'amministratore delegato della società rimarrebbe gravato da obblighi di vigilanza e di intervento sulle condizioni di sicurezza dell'attività sportiva: egli è certamente tenuto ad effettuare la preliminare valutazione delle tendenziali condizioni di rischio della pratica ludica presa in carico; e sarebbe altresì chiamato a (concorrere a) definire e a predisporre le conseguenti dotazioni di sicurezza delle piste, qualora di questo compito egli non possa dirsi liberato in forza della delega solo apparentemente rilasciata a terzi. Da parte sua, il soggetto (asseritamente) *delegato* non risulta senz'altro esonerato da responsabilità, qualora (e nonostante che) l'atto di delega *non* rispetti le condizioni essenziali perché possa dirsi efficace.

Come rilevato anche dai giudici che si sono occupati del caso, il fattivo coinvolgimento del collaboratore nella concreta gestione delle piste, nell'adozione di pur parziali accorgimenti di protezione dell'incolumità degli utenti, sancisce quel "contatto" con gli interessi bisognevoli di controllo, sufficiente ad eleggere costui come loro garante¹⁵. Nella vicenda in esame il responsabile "delegato" aveva intrapreso la cura di quegli interessi, concretamente esercitandosi (anche tramite la partecipazione a corsi di formazione specifica) nella gestione degli aspetti di sicurezza delle piste e indirizzando le relative dotazioni con l'apportare, ad es., il cartello di avvertenze all'avvio della pista "a monte". Ricorre, allora, quanto sancito dall'art. 299 del d.lgs. n. 81/2008, giusta il quale le posizioni di garanzia che caratterizzano le figure cui sono imputati obblighi di intervento funzionali ad assicurare l'incolumità delle persone esposte al rischio di pregiudizi, «gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti». L'esercizio di fatto surroga, insomma, la carente investitura formale del soggetto, rivelandosi moltiplicatore di responsabilità nei contesti nei quali più individui interferiscono nella conduzione di attività rischiose

¹⁵ Per un noto caso di attivazione del "contatto sociale" come presupposto di elezione di una posizione di garanzia, peraltro proprio in relazione alla conduzione di slittini sotto la supervisione di un esperto accompagnatore, v. Cass. Sez. IV, 22 maggio 2007, n. 2557, in *Dir. pen. proc.* 2008, 748 con nota di C. PIEMONTESE, *Fonti dell'obbligo di garanzia: un caso enigmatico, tra contatto e fatto*. Per la rilevanza di tale profilo anche per la sottoposizione dell'agente al modello di comportamento cui attenersi per l'assolvimento degli obblighi, v., G. MARINUCCI, *La colpa per inosservanza di leggi*, Milano, 1965, 194; G. FORTI, *Colpa ed evento nel diritto penale*, Milano, 1990, 242; A. MASSARO, *op. cit.*, 157.

nell'ambito di strutture organizzate. La dinamica tratteggiata evoca quindi (a maggior ragione) la tematica della cooperazione concorsuale nel reato.

Tanto il compito di procedere alla valutazione del rischio insito nello svolgimento dell'attività sportiva, quanto quello di predisporre gli accorgimenti di sicurezza, rimandano peraltro a competenze tecniche sulle quali si consolidano le prescrizioni cautelari imposte dalle più aggiornate conoscenze di settore e sulle quali si misurano le pretese di osservanza avanzate dall'ordinamento nei confronti dei soggetti obbligati¹⁶. Grazie al loro contributo si specificano i contenuti degli obblighi giuridici la cui violazione – come nel caso in esame – costituisce le condotte omissive integranti il reato; ai medesimi si deve, altresì, la determinazione dei parametri di rimproverabilità dell'agente per le condotte tenute¹⁷. Sono nondimeno le indicazioni normative a dover dare ingresso a tali prescrizioni e parametri, orientandone gli *scopi* e indicando le *pretese* di risultato; si consente in tal modo che il loro richiamo avvenga nel rispetto delle pur minime esigenze di legalità che connotano la norma penale¹⁸.

3. L'individuazione delle prescrizioni cautelari e il ruolo "elettivo" del rischio

Trattandosi dei compiti di predisporre le condizioni di sicuro esercizio di attività sportive, al fine di individuare le competenze e le prescrizioni cui siano tenuti i gestori delle piste da sci, occorre muovere dalla legge-quadro 24 dicembre 2003, n. 363, contenente «norme in materia di sicurezza nella pratica non agonistica degli sport invernali da discesa e da fondo, compresi i principi fondamentali per la gestione in sicurezza delle aree sciabili» (art. 1). Che si tratti del principale testo di riferimento, non è dubbio: l'art. 2 della cennata legge riferisce, infatti, le relative norme anche alle

¹⁶ Si veda, ad es., Cass. Sez. IV, 21 marzo 2002, n. 11445, in *Cass. pen.* 2004, 1992, che ha ritenuto colpevoli i responsabili di una pista da sci, i quali non si erano attenuti alla prescrizione dell'apposita commissione tecnica provinciale, che aveva condizionato l'agibilità della pista alla realizzazione di una barriera dai 12 ai 14 metri dinanzi ad un ponte, avendone essi collocata una viceversa di lunghezza inferiore ai 10 metri.

¹⁷ Per la necessaria differenziazione di piani fra ambito e contenuti degli obblighi di garanzia e prescrizioni di comportamento funzionali all'assolvimento di quegli obblighi, v. A. MASSARO, *op. cit.*, 178. Per la tendenziale sovrapponibilità di questi profili, specialmente quando si tratti di definire i termini dei reati omissivi impropri, v., L. EUSEBI, *Appunti sul confine fra dolo e colpa nella teoria del reato*, in *Riv. it. dir. proc. pen.* 2000, 1064, e, di recente, G. DE FRANCESCO, *Brevi riflessioni sulle posizioni di garanzia e sulla cooperazione colposa nel contesto delle organizzazioni complesse*, in *Leg. pen.* 2020, 10.

¹⁸ Su tale profilo v. F. GIUNTA, *La legalità della colpa*, in *Criminalia* 2008, 149 s., 163 ss. e 168 ss.

pratiche della slitta e dello slittino; ed appunto, al fine di garantire maggiormente la sicurezza degli utenti, esso chiede altresì alle regioni di individuare «aree a specifica destinazione per la pratica delle attività con attrezzi quali la slitta e lo slittino». Conseguentemente, l'art. 3 della medesima legge impone ai «gestori delle aree» destinate alle piste di assicurare «agli utenti la pratica delle attività sportive e ricreative in condizioni di sicurezza, provvedendo alla messa in sicurezza delle piste secondo quanto stabilito dalle regioni. I gestori hanno l'obbligo di proteggere gli utenti da ostacoli presenti lungo le piste mediante l'utilizzo di adeguate protezioni degli stessi e segnalazioni della situazione di pericolo»¹⁹.

È peraltro in linea con quanto stabilito dall'art. 117, comma 3 Cost. (in tema di ordinamento sportivo), che la disciplina delle attività in questione si apre al coinvolgimento delle regioni: a queste è lasciata la possibilità di specificare gli obblighi di messa in sicurezza delle aree destinate alla pratica degli sport invernali non agonistici; le stesse sono però tenute ad adeguare la propria normativa alle prescrizioni della legge-quadro del 2003 e comunque ai «principi fondamentali in tema di sicurezza individuale e collettiva nella pratica dello sci e degli altri sport della neve» (art. 22). Non potrebbe dunque consentirsi che la normativa locale spenda la propria potestà per disciplinare in termini *più ristretti e meno garantiti* l'esercizio delle attività sportive invernali; semmai, al contrario, il legislatore ammette (e auspica) che «le regioni e i comuni poss[a]no adottare ulteriori prescrizioni per garantire la sicurezza e il migliore utilizzo delle piste e degli impianti» (art. 18). Al cospetto di tale previsione, non ha quindi pregio l'argomentazione, pur avanzata dagli imputati nella vicenda in esame, per la quale, sancendo l'art. 2 della legge provinciale alto-atesina n. 14/2010 l'espressa esclusione delle piste da slittino naturale dall'ambito della regolamentazione locale, queste sarebbero sottratte ad una puntuale disciplina in materia di sicurezza, così che i loro gestori non possano essere chiamati ad osservare obblighi specifici. A fronte di tale esclusione, al contrario, la legge statale – forte della sua immediata precettività – sancisce “sussidiariamente” l'operatività e la misura degli obblighi di predisporre minime condizioni di sicurezza di funzionamento delle piste

¹⁹ Ai medesimi è poi imposto di «assicurare il soccorso e il trasporto degli infortunati lungo le piste in luoghi accessibili dai più vicini centri di assistenza sanitaria o di pronto soccorso, fornendo annualmente all'ente regionale competente in materia l'elenco analitico degli infortuni verificatisi sulle piste da sci e indicando, ove possibile, anche la dinamica degli incidenti stessi. I dati raccolti dalle regioni sono trasmessi annualmente al Ministero della salute a fini scientifici e di studio». La violazione di quest'obbligo, salvo che costituisca altresì reato, comporta un illecito amministrativo sottoposto al pagamento di una sanzione pecuniaria.

(anche) di slittino; ad esse si deve fare riferimento anche per l'individuazione delle prescrizioni alla cui attuazione è chiamato il soggetto competente.

E a tal ultimo riguardo, non sfugge certamente come la previsione della legge-quadro si profili per sua stessa ragion d'essere assai ampia nella formulazione: non però sino al punto «da essere inapplicabile», secondo i giudici di legittimità; l'indicazione dell'art. 3, in particolare, si ergerebbe, piuttosto, a previsione «esaustiva delle diverse possibili situazioni di pericolo, che possono presentarsi in un ambiente come quello montano, avuto riguardo alla conformazione del territorio e dei pendii, ma altresì in relazione a particolari condizioni sia metereologiche che di innevamento»; «situazioni che per la loro varietà e variabilità non possono essere minuziosamente regolate dal punto di vista normativo, ma che richiedono la modulazione delle misure idonee a garantire la sicurezza che, pur inquadrati in categorie generali, debbono conformarsi alla situazione specifica, che può mutare anche quotidianamente e la cui necessaria adozione è strettamente collegata all'attività pericolosa esercitata dall'obbligato»²⁰. Dunque, caratteri di ampiezza, esaustività e flessibilità connotano le prescrizioni alla cui tradizione rimandano le fonti normative che pongono gli obblighi sui gestori.

È qui che si pone, allora, l'esigenza di calibrare l'obbligo giuridico facendo appello alle cognizioni tecniche del settore di competenza, le quali, sole, possono indirizzare l'operatore e l'interprete al conseguimento degli obiettivi di tutela prefigurati dal legislatore²¹; ed è a questo riguardo che si dovrebbe poter disporre di parametri di comportamento preventivamente definiti e riconoscibili²², sì da evitare che il giudice si faccia “creatore” (anziché mero “fruitore”) di prescrizioni cautelari nel processo. L'inconveniente da scongiurare, in altre parole, è che la prescrizione cautelare da osservare nel caso concreto, sia individuata a posteriori, dopo la verifica dell'evento lesivo, in esito ad una valutazione del “senno di poi”.

Che sia questo il rischio, in definitiva, è rivelato dalla constatazione dei giudici di legittimità, secondo cui l'obbligo di proteggere gli utenti da ostacoli presenti lungo le piste mediante l'utilizzo di adeguate protezioni (art. 3, comma 1, l. n. 363/2003), «seppure non può significare che tutta l'estensione delle medesime vada protetta, deve estendersi, quantomeno, al contenimento delle insidie che siano interne o esterne alla pista, qualora per la conformazione della stessa si concretizzi una situazione di

²⁰ Cass. Sez. IV, 10 aprile 2018, n. 30927 cit.

²¹ G. MARINUCCI, *Innovazioni tecnologiche e scoperte scientifiche: costi e tempi di adeguamento delle regole di diligenza*, in *Riv. it. dir. proc. pen.* 2005, 29 ss.

²² Cfr. per tutti G. FORTI, *op. cit.*, 221 s.; F. GIUNTA, *La normatività della colpa. Lineamenti di una teorica*, in *Riv. it. dir. proc. pen.* 1999, 90.

pericolo tale da rendere necessaria l'adozione di una specifica cautela»: si allude ai «pericoli che, pur presentandosi tipicamente nello svolgimento dell'attività degli sport invernali (quali la presenza di massi o di alberi situati al di fuori della pista, in zona boschiva) ed essendo quindi normalmente rimessi all'attenzione dell'utente, siano in concreto tali, per la loro ubicazione, per la difficoltà concreta di prevederli od evitarli, da diventare pericoli occulti (c.d. atipici) o che comunque possono essere validamente neutralizzati solo con l'adozione della tutela specifica». In tale affermazione si riconosce la pretesa che sia il gestore a individuare in concreto i singoli elementi di pericolosità della pista (e quindi dell'attività da contenere); del resto è evidente come non si possano enumerare in astratto le tipologie di elementi e le caratteristiche che essi debbano manifestare, per costituire un fattore di rischio meritevole di essere neutralizzato. Lo confermano *expressis verbis* ancora i giudici di legittimità, dacché riconoscono che – con riferimento all'assetto «a bordo pista» – «l'intervento protettivo va calibrato sulle condizioni della pista medesima, relative alla sua larghezza alla sua pendenza, alla conformazione, all'eventuale ripidezza del declivio del lato a valle». E benché le misure da adottare per proteggere gli utenti, non debbano necessariamente tradursi nella completa delimitazione della pista con paratie o materassi, esse possono tuttavia consistere in «meri accorgimenti realizzati con neve artificiale, consistenti nella predisposizione di bordi protettivi nevosi verticali, dal costo molto contenuto»: accorgimenti ritenuti opportuni anche dal consulente di parte, quantunque egli stesso abbia precisato come una simile precauzione *non* sia imposta dalle norme internazionali di sicurezza.

Conclusivamente, ai gestori delle piste da sci s'impone di adottare interventi protettivi calibrati alle caratteristiche del tracciato da sci. L'assetto aperto e flessibile – bisognevole di puntuale concretizzazione ad opera degli operatori del settore – (di molte) delle prescrizioni normative ad essi riferibili, non consente tuttavia di definire anticipatamente le condotte da tenersi allo scopo di ritenere assolti gli obblighi di garanzia sanciti dall'ordinamento. La loro individuazione dipende appunto da un esame tecnico, che, però, non sembra godere di parametri certi anche quanto alla *misura* di rischio intollerabile; tanto più che, come afferma la Corte di cassazione nella vicenda che ci occupa, la disposizione «di cui all'art. 3 in nessun modo limita l'obbligatoria predisposizione di cautele alle sole ipotesi di alta probabilità di sinistri», rimandando la determinazione della pretesa normativa all'impiego dei *generali* criteri

di prevedibilità ed evitabilità di eventi lesivi, connotanti lo svolgimento di attività intrinsecamente pericolose²³.

Da questo punto di vista, diviene difficile (non scontato) *riconoscere* gli elementi di pericolosità presenti sulla pista o ai suoi margini, sui quali *dover* intervenire; difficile escludere che l'assolvimento dell'obbligo non finisca col tradursi nella pretesa a mettere in sicurezza l'intero tragitto da ogni eventualità di incidente²⁴: essendo il percorso interamente immerso nel bosco, e quindi fiancheggiato da tronchi d'albero, da un lato, e da una scarpata, dall'altro, ogni metro di esso potrebbe invero porre profili di rischio di lesioni in caso di perdita di controllo del mezzo per l'impatto ai bordi o anche fuori della pista. Non richiamerebbe infatti una regola cautelare "mirata", calibrata a un rischio specifico, se non riferito a situazioni chiaramente prestabilite, l'invito a munirsi di «una rete di protezione o semplicemente di un'adeguata barriera nevosa (artificialmente prodotta) idonea a fungere da contenimento», atta a consentire all'utente, «anche in caso di condotta scorretta nella conduzione dello slittino o di velocità inadeguata o di errata manovra nel governo del mezzo, di evitare l'uscita di pista».

Eppure, proprio a tali preoccupazioni sembrerebbe aver guardato in passato la Corte di legittimità nel tracciare più *selettive* linee di definizione del rischio da contenere in situazioni analoghe a quelle in esame. Essa ha infatti riconosciuto che, «in tema di colpa omissiva, la posizione di garanzia che assume il gestore di un impianto sciistico in ordine all'incolumità degli sciatori prevede l'obbligo di recintare la pista ed apporre idonee segnaletiche e protezioni, o, in alternativa, rimuovere possibili fonti di rischio, ma solo in presenza di un pericolo determinato dalla conformazione dei luoghi che determini l'elevata probabilità di un'uscita di pista dello sciatore, apparendo inesigibile pretendere che tutta la pista sia recintata o che tutti i pericoli siano rimossi»²⁵. Da questo punto di vista, la pretesa di messa in sicurezza

²³ Per la pretesa di sforzi di diligenza e attenzione comunque maggiori che nelle attività comuni, quando si tratti di attività pericolose pur consentite, v. Cass. Sez. IV, 13 luglio 2017, n. 48942, in *Cass. pen.* 2018, 2079 (in tema di incendio boschivo provocato da uno spettacolo pirotecnico).

²⁴ L'effetto espansivo prodotto dal richiamo agli ordinari criteri di prevedibilità per definire i contenuti della regola cautelare del soggetto obbligato, è stato ben sottolineato – fra l'altro con riferimento alla predisposizione di attività ludiche (di un gruppo di *boy scouts*) tragicamente concluse – da F. GIUNTA, *I tormentati rapporti fra colpa e regola cautelare*, in *Dir. pen. proc.* 1999, 1295 ss.

²⁵ Cass. Sez. IV, 15 febbraio 2017, n. 14606, in *Cass. pen.* 2018, 254, concernente il decesso di uno sciatore determinato dall'impatto di costui con la testa contro un masso, non protetto e non segnalato, situato ai bordi della pista. V. anche Cass. Sez. IV, 11 luglio 2007, n. 39619 cit., che ha ravvisato a carico del gestore di un impianto di *ski-pass* l'obbligo di porre in essere ogni cautela per dotare le piste delle

dovrebbe adeguarsi al livello di rischio comunque insito nell'attività autorizzata e delineato anche in funzione delle abilità di esercizio che la sua destinazione (ludica) presuppone.

L'adeguamento della pista alle difficoltà "di base" del tragitto, in effetti, andrebbe rimesso a una valutazione che faccia un *minimo* affidamento sulle capacità (tecniche) degli utenti ammessi a percorrerlo e dovrebbe essere calibrato, altresì, alla pretesa che un insegnante istruisca i discesisti sulle modalità di conduzione del mezzo e li accompagni lungo il tragitto quando questi non abbiano sufficiente esperienza per governarsi da soli: per l'una occorrerebbe procedere alla corretta classificazione della pista, accompagnata dall'avvertenza circa le difficoltà di fondo che la stessa comporta; per l'altra sarebbe necessario premurarsi che l'accesso di utenti inesperti avvenga sotto la supervisione di un maestro competente; accorgimenti che – beninteso – non sfuggono alle competenze valutative dei soggetti apicali della società di gestione, ma che trovano una loro autonoma declinazione.

I termini di responsabilità di coloro che rivestono compiti di orientamento della gestione delle piste sono dunque segnati, da un lato, dalle pretese (positive) di intervento nelle fasi di precostituzione dell'organizzazione della pratica ludica e delle relative dotazioni di sicurezza, in funzione di contenimento del rischio specifico inerente allo svolgimento dell'attività; e, dall'altro, dal limite derivante dalla prevista e indispensabile presenza di un operatore (un maestro accompagnatore o un controllore degli accessi alle piste) che si muova "a contatto" con i portatori degli interessi da proteggere onde riportare codesti entro una soglia di esposizione tollerabile.

4. L'accertamento della colpa e la necessaria connessione della violazione cautelare con l'evento lesivo

Anche dinanzi alla mancata predisposizione delle dotazioni di sicurezza nei punti nei quali esse si rendano tecnicamente necessarie, l'affermazione di una responsabilità delle figure apicali presuppone e richiede la ulteriore verifica di un chiaro collegamento logico fra l'evento lesivo occorso e la condotta (omissiva) del soggetto chiamato in causa. Particolare rilievo assume, a tale riguardo, l'accertamento

misure di sicurezza necessarie per prevenire pericoli per l'utente, compresi quelli esterni alle piste, cui si possa andare incontro per la fuoriuscita da esse, ma solo allorquando la situazione naturale dei luoghi renda *altamente* probabile tale fuoriuscita.

della sequenza di episodi cui si ricollegli la produzione dell'evento. Lo si richiede sia per configurare una eventuale responsabilità dolosa (anche solo nei termini di un dolo eventuale), per la quale si ritiene che l'agente debba rappresentarsi l'andamento causale della dinamica che ha infine portato alla realizzazione dell'evento²⁶. Ma lo si richiede ancor più qualora (una volta esclusa la volontà dell'agente di cagionare l'evento) si profilino le condizioni per l'imputazione colposa del fatto²⁷. Né l'ampiezza degli obblighi gravanti sul garante, né l'evidenza e la gravità di talune sue inosservanze possono invero surrogare l'accertamento del collegamento logico di queste alla verifica dell'evento²⁸.

Si è pur visto che, anche tenendo conto del generico tenore delle prescrizioni imposte dalla legge sui gestori delle piste, nella vicenda in esame sono emersi elementi di possibile inadeguatezza dell'organizzazione della pista a fronteggiare i rischi *non* coesenziali all'esercizio dell'attività: si è parlato, ad es., della assenza di barriere di neve in prossimità delle curve e lungo tratti rettilinei che, per la pendenza, implicano il raggiungimento di elevate velocità; altrettanto rilevante sarebbe constatare che la discesa "in autonomia" di soggetti inesperti avvenisse con troppa frequenza all'interno delle piste. Al mancato assolvimento di tali pretese dovrebbe risalire la responsabilità di coloro che al *compito di assicurare* le condizioni di fruizione della pista *dovevano* attendere, anche se da posizione "retrostante". Non vale opporre a un tal esito la lamentata insufficienza dell'inefficace valutazione dei rischi da parte dell'imprenditore, a sorreggere *autonomamente* il rimprovero colposo: quantunque quell'adempimento rivesta un ruolo *pre-cautelare*, inidoneo di per sé a fondare l'imputazione di uno specifico evento per colpa²⁹, la sua rilevanza emerge quando ad esso si debba la mancata predisposizione di calibrati presidi di sicurezza, atti a prevenire il rischio di verifica di lesioni³⁰. La difettosa direzione della struttura operante nella gestione della pista diviene una ragione per ricondurre al vertice dell'impresa le inadempienze dei collaboratori, che siano state esse stesse *efficienti* alla

²⁶ Cfr. per tutti G. DE FRANCESCO, *Diritto penale. Principi, reato, forme di manifestazione*, Torino, 2019, 423.

²⁷ Lo sottolinea con forza G. DE FRANCESCO, *Brevi riflessioni sulle posizioni di garanzia* cit., 4, con riferimento al fenomeno della cooperazione colposa.

²⁸ A. MASSARO, *La colpa nei reati omissivi impropri*, Roma, 2011, 107.

²⁹ Cfr., ad es., M.N. MASULLO, *Colpa penale e precauzione nel segno della complessità. Teoria e prassi nella responsabilità dell'individuo e dell'ente*, Napoli, 2012, 17 ss., 254 e 291; G. CIVELLO, *La colpa eventuale nella società del rischio: epistemologia dell'incertezza e verità soggettiva della colpa*, Torino, 2013, 35 e 41 s.

³⁰ V., al riguardo, G. DE FRANCESCO, *Brevi riflessioni sulle posizioni di garanzia* cit., 7.

verificazione dell'evento e che a loro volta si spieghino in ragione di inadeguate indicazioni gestionali.

Sta di fatto che la sentenza dà atto del mancato accertamento in giudizio circa le modalità con le quali l'incidente si sarebbe verificato, in particolare per quanto concerne il luogo e l'oggetto dell'impatto del conducente lo slittino. Tale carenza è ritenuta irrilevante onde mettere in dubbio la responsabilità del maestro di sci, attesa la circostanza che in ogni caso l'incidente appare ricollegabile alle (numerose) inosservanze manifestate dal professionista sportivo: col perdere questi contatto con i propri allievi, egli avrebbe innescato una situazione di rischio non tollerata, alla quale ricondurre l'incidente, pur se questo si fosse verificato in un tratto o in una sede della pista di per sé priva di rilevanti aspetti di pericolosità.

Il medesimo dato di incertezza non attrae invece l'attenzione dei giudici quando si tratta delle posizioni di coloro le cui competenze dipendono anche dal *tipo* di rischio che si concretizza in ragione delle *modalità* di verifica del fatto. Se tutte le sequenze causali ipotizzate nel caso in esame sono astrattamente riferibili alla sfera governata dal maestro di sci, non altrettanto è a dirsi per i soggetti apicali della società di gestione della pista: per questi dovrebbe assumere una certa rilevanza sapere se l'impatto sia avvenuto contro un ostacolo (un albero o un sasso) *pericoloso* presente sulla pista e non protetto, oppure contro un elemento situato fuori di essa (ad es., sulla scarpata) e tuttavia facilmente raggiungibile da un discesista che esca da una curva o da un altro punto non protetto della pista, o se altrimenti si sia prodotto contro un elemento situato nella scarpata, raggiungibile tuttavia solo grazie ad una dinamica che "forzi" (tramite una manovra spericolata del tutto anomala) la naturale condizione di rischio insita in quel punto della pista³¹. Dovrebbe quindi essere importante stabilire se l'incidente si sia verificato in un tratto della pista che presentava significativi profili di pericolosità (per urto, caduta, sbandamento ecc.), oppure se il rischio incombente sarebbe stato ordinariamente gestibile grazie alla prevista presenza del maestro di sci sul tracciato o in base alla abilità supposta in chi sia previamente *autorizzato* ad affrontare da solo la discesa. Insomma, nel giudizio si manca di verificare se il contesto nel quale la vittima è deceduta, rientrava nella sfera dell'obbligo di controllo gravante sui soggetti "retrostanti" competenti. E ancora, in ognuno dei casi sopra indicati, si manca di accennare alla positiva verifica "controfattuale" per cui ipotizzare se,

³¹ Di tale evenienza si è tenuto conto per escludere la responsabilità civile del gestore di una pista da sci, ai sensi dell'art. 2051 c.c.: cfr., ad es., Cass. civ. Sez. III, 6 febbraio 2007, n. 2563, in *Giust. civ.* 2007, I, 1344; Cass. civ. Sez. III, 18 gennaio 2006, n. 832, in *Giust. civ. Mass.* 2006, 42.

adottando la cautela pretendibile, l'evento quasi certamente si sarebbe prodotto ugualmente: verifica invero difficile da compiere se non si conoscono il luogo e l'oggetto dell'impatto (oltre che le cause della perdita del controllo del mezzo da parte del ragazzo).

Il timore è che si ceda all'insidia di valorizzare in chiave esaustiva la portata "macroscopica" dell'inadeguatezza organizzativa, a scapito della necessità di riscontrare la connessione *tipologica e causale* dell'inosservanza cautelare con l'evento lesivo³²; timore in parte sobillato dal richiamo (anche nella vicenda in esame) al consolidato orientamento giurisprudenziale per il quale, in tema di contestazione dell'addebito colposo, non è necessario specificare le modalità incaute con le quali l'evento si sarebbe prodotto, «essendo consentito al giudice di aggiungere agli elementi di fatto contestati altri estremi di comportamento colposo o di specificazione della colpa, emergenti dagli atti processuali e, come tali, non sottratti al concreto esercizio del diritto di difesa»³³. Ma se ampiezza e genericità dell'addebito mosso nei confronti dello sportivo (per le ragioni già viste) non ridondano a danno della tenuta dell'accusa, invece, per le figure apicali, il problema della mancata precisazione della dinamica da ricollegare alle inosservanze contestate si sarebbe potuto porre (per la verifica della loro riconducibilità alle competenze di organizzazione) e tuttavia non viene sollevato.

In luogo dell'approfondimento delle modalità di verifica del fatto, nei confronti dell'amministratore delegato della società si valorizzano due profili di colposità della condotta, consistenti nella sottovalutazione del rischio della pratica sportiva e nel mancato esercizio di poteri sostitutivi all'inerzia del delegato responsabile della sicurezza della pista (così come nei confronti del responsabile "di fatto" della sicurezza della pista si contesta di non aver aggiornato le dotazioni di protezione del tracciato). Senonché, nei termini prefigurati, la tensione di tali "trascuratezze" rispetto all'evento occorso, potrebbe spiegarsi solo assumendo che le cautele violate mettano a fuoco il rischio di verifica di un qualunque

³² Per la stigmatizzazione di questa più generale tendenza in giurisprudenza v. A. MASSARO, *op. cit.*, 72 s.

³³ Cass. Sez. VI, 10 aprile 2018, n. 30927 cit. che richiama sul punto Cass. Sez. IV, 1 dicembre 2016, n. 19028, in *Cass. pen.* 2017, 3318, in tema di circolazione stradale e alternative modalità di verifica del fatto. Sul problema più generale v., per tutti, R. BARTOLI, *Paradigmi giurisprudenziali della responsabilità medica. Punti fermi e tendenze evolutive in tema di causalità e colpa*, in AA.VV., *Responsabilità penale e rischio* cit., 115 s.

accadimento di morte o di lesioni degli utilizzatori della pista, connotato per la sua “genericità”³⁴.

Il compito di valutare la rischiosità del tracciato da parte dell’amministratore delegato viene sì richiamato come adempimento pregiudiziale (*prius* logico) «rispetto alla possibilità di conferire a un soggetto terzo la responsabilità in tema di sicurezza della pista». Sennonché, l’attuazione dell’obbligo di valutazione viene subordinata dai giudici a un intervento piuttosto penetrante, tale da assorbire quasi del tutto il compito eventualmente delegato al terzo³⁵: nel caso di specie, in particolare, «il gestore avrebbe dovuto identificare il rischio di fuoriuscita dal tracciato, in relazione ai tratti connotati da una particolare pendenza e dalla ripidezza del declivio del lato a valle, tenendo conto della conformazione della pista e dell’eventuale presenza di ghiaccio, e quindi predisporre un adeguato sistema di protezione per fronteggiare detto rischio». Egli «avrebbe dovuto valutare *ab origine* il rischio riguardante l’uscita dal tracciato della pista da parte degli utenti e predisporre adeguati mezzi di protezione». Al delegato sarebbe così rimasto, al più, di provvedere concretamente alla messa in opera del presidio di sicurezza, secondo cadenze più simili all’incarico di esecuzione (non comportante reale alleggerimento della posizione del conferente) che non all’attuazione di una (vera) delega di funzioni³⁶.

Per la verità, in base a quanto emerge dai pronunciamenti in esame, non è dato sapere quale specifica mancanza valutativa si imputi all’amministratore, tale da far ritenere che «al di là della validità della delega conferita», l’incidente sia venuto a dipendere «da una scelta gestionale di fondo». Che tanto basti a far sorgere una responsabilità colposa in capo all’amministratore societario, in ogni caso, è dubbio. Semmai, altri e più penetranti i profili di inadeguatezza della gestione del rischio, emergenti nel caso concreto, avrebbero potuto essere imputati al soggetto apicale; e

³⁴ Cfr. per tutti le osservazioni critiche di C. PIERGALLINI, *op. cit.*, 241 s. e richiami.

³⁵ Gli è infatti imposto «di analizzare e individuare con il massimo grado di specificità, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti sulla pista di slittino, avuto riguardo ai luoghi in cui essa è ubicata e alla casistica concretamente verificabile in relazione all’utilizzo della pista medesima, e [di] adottare le misure precauzionali e i dispositivi di protezione per tutelare la salute e la sicurezza degli utenti».

³⁶ Per le differenze qualitative del compito attribuito nei due casi al delegato v. Trib. Gela, 12 dicembre 2011, n. 544, in *Riv. pen.* 2012, 777. Sull’argomento v. T. PADOVANI, *Diritto penale del lavoro*, in AA.VV., *Diritto del lavoro*, a cura di G. Pera, 4^a ed., Padova, 1991, 723; A. SCARCELLA, *La delega di funzioni, prima e dopo il t.u. 81/08. Continuità evolutiva e novità legislative nell’analisi comparata*, in AA.VV., *Responsabilità penale e rischio nelle attività mediche e d’impresa (un dialogo con la giurisprudenza)*, a cura di R. Bartoli, Firenze, 2010, 351 s., che parla di “delega materiale”.

non si allude soltanto alla circostanza, già evidenziata, della probabile inefficacia della delega e quindi alla permanenza in capo a lui del dovere di preoccuparsi dell' *adozione* dei singoli presidi di sicurezza nei vari punti critici della pista.

Si dà notizia che circa dieci giorni prima della morte del giovane discesista, un altro incidente abbia coinvolto sullo stesso tracciato un bambino di dieci anni, il quale nell'occasione, finendo fuori pista, si era procurato una frattura delle costole con perforazione del polmone. Più in generale, secondo la testimonianza resa da un esperto del posto, tutta la pista era stata cadenzata in passato da incidenti più o meno gravi. Quegli episodi avrebbero dovuto allertare l'amministratore in ordine all'efficacia dell'apparato di messa in sicurezza del tracciato. La loro conoscenza avrebbe dovuto interrogare il gestore dell'impianto in ordine all'adeguatezza dei presidi apposti e all'efficienza del sistema di verifica della loro funzionalità. Viceversa, il ripetersi di episodi lesivi, senza che l'impianto sia stato sottoposto a revisione – ed a limite a chiusura provvisoria per manutenzione straordinaria –, (oltre a chiamare in causa l'inazione dei collaboratori)³⁷ è indice di un assetto organizzativo carente e impreparato a contenere le inadempienze dei sottoposti e a ridurre gli effetti lesivi dell'attività rischiosa.

In discussione sono la (valida) predisposizione di canali informativi fra il vertice aziendale, i collaboratori e i sottoposti, atti a consentire di verificare il concreto funzionamento della struttura, e, conseguentemente, la (compiuta) adozione di piani di pronto adeguamento dei presidi di sicurezza all'esito delle periodiche verifiche: l'una e l'altra accortezza costituenti un corollario operativo dell'obbligo di valutazione dei rischi che compete anzitutto all'amministratore societario. E allora, seppure l'evento lesivo sia da addebitare immediatamente alla condotta disattenta dei dipendenti operanti "a contatto" con gli interessi deboli, non si può negare che intensità e ampiezza del rischio finiscano con l'essere incentivate dalla circostanza che l'azione del personale sia rimasta pressoché "indisturbata" nelle sciatte prassi organizzative invalse nella società competente. Così pure nessun affidamento può mai "coprire" l'inazione del soggetto apicale, quando plurimi segnali di allarme siano stati (o avrebbero dovuto essere) percepiti dal responsabile delle scelte di gestione societarie³⁸. È il caso di ripeterlo: i doveri dell'amministratore di preoccuparsi di valutare l'importanza del rischio servono proprio a richiedere a costui di preconstituire

³⁷ G. DE FRANCESCO, *Brevi riflessioni sulle posizioni di garanzia* cit., 14.

³⁸ Conf., per l'affermazione della responsabilità civile del gestore, Cass. civ. Sez. III, 23 ottobre 2014, n. 22344, in *Foro it.* 2015, I, 1699.

il quadro nel quale collaboratori e sottoposti possano meglio esplicitare ciascuno i propri compiti cautelari³⁹; finché quella predisposizione non intervenisse, anzi, la pista non potrebbe (ricominciare a) funzionare, dovendo rimanere interdetta ai frequentatori da parte del gestore⁴⁰.

Basta tale constatazione a configurare una responsabilità a carico del soggetto apicale deputato a preconstituire le condizioni di sicurezza dello svolgimento dell'attività rischiosa? Basta, purché si osservi che proprio la mancanza delle dotazioni di sicurezza occorrenti abbia reso possibile “oltre ogni ragionevole dubbio” la verifica dell'incidente secondo le modalità accertate⁴¹: sono ancora quelle modalità a dirci se l'evento occorso abbia concretizzato il rischio lasciato scoperto in ragione delle inadempienze riscontrate; e sono ancora le medesime modalità a consentire di stabilire se l'adozione delle cautele prescritte avrebbe impedito la produzione dell'evento lesivo⁴².

5. Conclusioni. L'addebitabilità delle “speciali” inosservanze cautelari nell'esercizio di attività lecite

Al di là dei riscontri specifici emergenti nel processo riguardante la vicenda dalla quale si sono prese le mosse, sembra opportuno ribadire la necessità di concepire l'imputazione dell'addebito colposo preoccupandosi di identificare la dinamica di realizzazione del fatto: non solo perché lo imporrebbe l'esigenza di salvaguardare il

³⁹ G. DE FRANCESCO, *op. ult. cit.*, 6; v. anche M. GROTTTO, *Per una lettura cit.*, 2188.

⁴⁰ G. DE FRANCESCO, *op. ult. cit.*, 14.

⁴¹ Cfr. ancora G. DE FRANCESCO, *op. ult. cit.*, 6 s. Sul tema v. ampiamente P. VENEZIANI, *Causalità della colpa e comportamento alternativo lecito*, in *Cass. pen.* 2013, 1224 ss.

⁴² Per la rilevanza “selettiva” di tale accertamento nella struttura dell'illecito omissivo improprio colposo, v. A. CADOPPI – P. VENEZIANI, *Elementi di diritto penale. Parte generale*, 3^a ed., Padova, 2007, 324; F. MANTOVANI, *Diritto penale*, 5^a ed., Padova, 2007, 334; M. GROTTTO, *Principio di colpevolezza, rimproverabilità soggettiva e colpa specifica*, Torino, 2012, 217 s. e 232 s.; e P. VENEZIANI, *Causalità della colpa cit.*, 1236, dai quali si rammenta l'esigenza che il riscontro controfattuale dia un esito di certezza di impedibilità dell'evento. Per l'incisività della funzione “cautelativa” (c.d. propria o impropria) della regola violata sui termini dell'indagine, v. P. VENEZIANI, *Regole cautelari proprie ed improprie nella prospettiva delle fattispecie colpose causalmente orientate*, Padova, 2003, 20 ss.; ID., *Causalità della colpa cit.*, 1238; per l'operatività di regole cautelari orientate a contenere (senza necessariamente escludere) il rischio nelle attività intrinsecamente pericolose, v. S. CANESTRARI, *La struttura soggettiva della fattispecie. La colpa*, in AA.VV., *Trattato di diritto penale*, dir. da A. Cadoppi – S. Canestrari – A. Manna – M. Papa, *Parte generale*, II, *Il reato*, Torino, 2013, 163.

diritto di difesa dell'imputato nel processo⁴³, ma anche perché l'illecito colposo di evento abbina il carattere intrinsecamente "modale" della condotta alla necessità di una connessione fra questa e il risultato lesivo cui si rimette il peculiare disvalore della fattispecie⁴⁴; ché, anzi, da un lato, la definizione delle pretese di cautela serve a delimitare l'area di rischio ancora tollerato in relazione all'esercizio di attività intrinsecamente pericolose come quelle sportive, e, dall'altro, solo qualora l'evento *si debba* a una condotta che *travalichi* quell'area di rischio, si ha motivo di rimproverare il soggetto agente. In relazione all'andamento di quella dinamica occorre quindi condurre l'indagine cui subordinare il riscontro degli estremi dell'illecito colposo, aventi il compito di uniformare l'affermazione di responsabilità del reo al principio sancito dall'art. 27 comma 1 Cost.: fra essi, in particolare, la necessità che l'evento occorso "concretizzi" il rischio innescato con la violazione cautelare; e quindi la pretesa, da verificare "controfattualmente", che proprio la violazione predetta sia stata efficiente a cagionare l'evento *concreto*⁴⁵, in quanto l'osservanza della cautela prescritta avrebbe impedito con ragionevole certezza la sua verifica⁴⁶.

È d'obbligo ribadire che, mancando la puntuale trattazione di questi profili, l'affermazione di responsabilità seguirebbe alla verifica di un evento che assumerebbe le vesti di una surrettizia condizione obiettiva di punibilità di una condotta negligente o imprudente (per quanto "conclamata")⁴⁷. Né si tratta di elementi il cui accertamento nel processo può soggiacere a scorciatoie probatorie, ché, anzi, la dimostrazione del profilo di c.d. causalità colposa deve rimanere affidata ai canoni

⁴³ Cfr. per tutti D. CASTRONUOVO, *La contestazione del fatto colposo: discrasie tra formule prasseologiche e concezioni teoriche della colpa*, in *Cass. pen.* 2002, 3840 ss.; R. BARTOLI, *Paradigmi giurisprudenziali* cit., 115.

⁴⁴ F. GIUNTA, *La legalità della colpa* cit., 153. Sulla c.d. "doppia tipicità" dell'illecito colposo v. C. PIERGALLINI, *Colpa (diritto penale)*, in *Enc. dir., Annali*, X, Milano, 2017, 227.

⁴⁵ Cfr., di recente, G. CARUSO, *La c.d. causalità della colpa nel prisma dell'offensività del torto penale*, in AA.VV., *Studi in onore di Mauro Ronco*, a cura di M. Ambrosetti, Torino, 2017, 229 ss. Al riguardo v. anche C. PIERGALLINI, *op. cit.*, 241 s.

⁴⁶ P. VENEZIANI, *Causalità della colpa* cit., 1238. Per R. BARTOLI, *Paradigmi giurisprudenziali* cit., 135 s.; ID., *Il problema della causalità penale. Dai modelli unitari al modello differenziato*, Torino, 2010, 92 e 105 s., sarebbe invece da richiedersi che la probabilità d'impedimento superi l'eventualità di una persistente verifica dell'evento.

⁴⁷ Cfr. P. VENEZIANI, *op. ult. cit.*, 1239. Sul punto si ricordino le osservazioni di G. DELITALA, *Il "fatto" nella teoria generale del reato*, Padova, 1930, 85; O. VANNINI, *L'evento colposo come condizione di punibilità*, in *Riv. pen.* 19830, 1425 ss.; M. GALLO, *Colpa penale (diritto vigente)*, in *Enc. dir.*, VII, Milano, 1960, 634.

decisori della formula BARD, per quanto calibrati alla intrinseca “normatività”, e quindi alla misurazione ipotetica, del reato omissivo improprio colposo⁴⁸.

Meno selettiva – nel campo della predisposizione delle condizioni di sicurezza di attività rischiose “speciali” come quelle sportive – si profila l’indagine tesa a verificare che la pretesa cautelare utile a prevenire e ad evitare l’evento possa essere nel caso concreto assolta dal soggetto obbligato. Una volta riconosciuta l’insistenza della prescrizione cautelare in relazione al *tipo di attività* svolta e al tipo di *evento* verificatosi, in ragione delle speciali competenze presupposte in capo al soggetto autorizzato a “gestire il rischio”, l’ingresso di costui nel corrispondente “circolo di rapporti” di persone capaci di operare⁴⁹, rende tendenzialmente “esigibile” l’attuazione delle cautele imposte dall’ordinamento nel caso concreto⁵⁰. Diversamente, sarebbe altrettanto profilabile una colpa per assunzione dell’agente, per il fatto che costui sia venuto protendendosi in un ambito a lui interdetto per l’inadeguatezza delle capacità effettivamente vantate rispetto a quelle occorrenti.

La caratura “speciale” della colpa⁵¹ qui in discussione riduce i margini di scusabilità personale dell’eventuale inadempienza palesata dal professionista. Essa tende ad essere ridotta ai casi d’incolpevole mancata percezione di un segnale di allarme (in quanto, ad es., non riportatogli dai collaboratori), nonostante l’avvenuta predisposizione e l’ordinario funzionamento di meccanismi informativi e di controllo degli impianti⁵²; altrimenti la stessa può farsi risalire all’omessa adozione di sistemi di protezione evoluti, che non siano appannaggio dei comuni gestori o che risultino ancora in via di sperimentazione o di diffusione sul mercato⁵³. Sia le une (legate alla incolpevole mancanza di segnali di allarme) che le altre situazioni evocate (derivanti dalla ragionevole indisponibilità di strumenti di migliore contenimento del rischio)

⁴⁸ V. i riferimenti espressi di C. PIERGALLINI, *op. cit.*, 243. Al giudizio di “probabilità logica” si richiamava L. EUSEBI, *op. cit.*, 1067.

⁴⁹ Sui caratteri identificativi del “circolo di rapporti” e dei requisiti caratteristici atti a delineare il modello di agente, v. la riepilogazione di M. GROTO, *Principio di colpevolezza* cit., 153 ss., 396 e 423 s. e richiami; v. altresì le osservazioni di M. CAPUTO, *Colpa penale del medico e sicurezza delle cure*, Torino, 2018, 64 ss., 107 ss. e 150 ss., sui segni di persistente “vitalità” del modello.

⁵⁰ Puntualmente S. CANESTRARI, *op. cit.*, 150.

⁵¹ Sulla categoria della colpa “speciale”, legata all’esercizio di attività rischiose autorizzate (come quella sportiva) v. F. MANTOVANI, *Diritto penale* cit., 341 s.; ID., *Dolo e colpa comune e dolo e colpa speciale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.* 2011, 414 ss.

⁵² Conf. G. DE FRANCESCO, *Brevi riflessioni sulla posizione di garanzia* cit., 13.

⁵³ Sul tema dei rapporti fra la formulazione (e l’imputabilità) della cautela che rimandi alle migliori conoscenze tecniche, e le capacità economiche del singolo operatore del settore v. G. MARINUCCI, *op. cit.*, 35 ss.; C. PIERGALLINI, *op. cit.*, 230 ss.

rimandano a un'indagine puntuale del contesto in cui si è verificato l'episodio lesivo. Soprattutto quando si abbia a che fare con regole cautelari "elastiche" implicitamente rinvianti alle (migliori) conoscenze tecnico-settoriali, le *chances* di esclusione della responsabilità dell'agente devono essere inversamente commisurate alle pretese che nei confronti di quel singolo operatore si possono nutrire in ragione della sua appartenenza ad un "circolo di rapporti" (*Verkehrskreis*), dettata dalla qualifica formalmente posseduta o da lui di fatto assunta. In forza di ciò, l'invocazione di ragioni esimenti dovrà essere legata al riscontro di specifiche (e straordinarie) circostanze di fatto o a contingenti limiti di esperienza, di abilità e di capacità economico-organizzative meritevoli di emergere nel caso concreto⁵⁴. In tal modo non sarebbe messo in discussione l'orientamento cautelare, normativo ed oggettivo, informato alla *miglior* pretesa di cautela, della regola imposta al gestore in conseguenza dell'intrapresa dell'attività rischiosa⁵⁵. Piuttosto si manterrebbe concentrato sul piano soggettivo l'esame della personale inesigibilità dell'osservanza dell'obbligo di fronteggiare il maggior rischio. L'eccezionale rilevabilità dello "iato" fra la condizione individuale dell'agente e la prescrizione normativa a lui riferibile non comporta, d'altronde, l'inconveniente di lasciare al giudice un eccessivo margine di valutazione discrezionale dei termini di delimitazione dell'imputazione colposa nei confronti del garante: l'incidenza esimente dei fatti predetti è invero destinata a sprigionarsi nei soli casi nei quali l'incapacità dell'agente di adeguarsi al precetto cautelare non derivi da trascuratezze conoscitive o da deficienze organizzative da lui stesso superabili sulla base delle capacità eleggibili in forza della qualifica ostentata⁵⁶.

All'esito dei criteri richiamati, possiamo in conclusione ribadire che i presupposti di una responsabilità colposa sussistono per il maestro di sci che ha lasciato a sé stessi i giovani discesisti, ponendoli in una situazione di rischio che sembra essersi colpevolmente concretizzata nella vicenda di cui si è trattato. Per il delegato alla

⁵⁴ Cfr. G. MARINUCCI, *op. cit.*, 52. Sui problemi di incertezza delimitativa, cui si legano quelli di violazione delle garanzie di personalità della responsabilità, che si ingenerano in conseguenza della mancata definizione del (preteso) livello di adeguamento dei presidi di sicurezza imposti dall'evoluzione tecnica, v. già F. GIUNTA, *I tormentati rapporti* cit., 1297; più di recente ID., *Il reato colposo nel sistema delle fonti*, in AA.VV., *Reato colposo e modelli di responsabilità*, a cura di M. Donini – R. Orlandi, Bologna, 2013, 75 ss.

⁵⁵ Ricorda C. PIERGALLINI, *op. cit.*, 234, che «l'ancoraggio alle *best practices*, associato alla costante verifica di un persistente livello di adeguatezza preventiva, consente di salvaguardare, nel contempo, la dimensione normativa della cautela e l'esigenza di determinatezza del precetto», affrancando il rimprovero penale dal rischio di cedere al parametro delle pratiche più consolidate, benché sciatte.

⁵⁶ R. BARTOLI, *Il problema della causalità* cit., 107.

sicurezza e per l'amministratore della società di gestione, invece, permangono elementi di dubbio. Pur di fronte alla integrazione di probabili mancanze da parte loro – da un lato, l'inadeguata predisposizione di presidi di sicurezza almeno in alcuni tratti della pista e, dall'altro, la mancata adozione di sistemi di organizzazione operativa della struttura, atti a monitorare la gestione del rischio innescato dallo svolgimento dell'attività sciistica – non si è proceduto a verificare in giudizio che l'evento fosse legato da un nesso di logica riconducibilità a quelle mancanze, specialmente quanto alla esistenza del c.d. nesso causale colposo. E, come detto, tale difetto è dipeso principalmente da una scarsa considerazione dell'importanza che assume l'accertamento delle modalità di verifica dell'incidente, al cui cospetto si sarebbe dovuta rapportare la dimostrazione della rilevanza causale delle inosservanze cautelari emergenti. Se già con riferimento all'individuazione della (astratta) competenza degli imputati a intervenire, la ricostruzione giudiziaria si è mostrata sbrigativa (per la mancata definizione del livello di rischio a cui gli stessi avrebbero dovuto far fronte con l'adozione delle cautele), è soprattutto sotto il profilo dell'*efficacia* degli interventi pretendibili nel caso concreto dal dirigente e dal preposto che il percorso di accertamento avrebbe potuto (e dovuto) essere più ligio all'obiettivo posto dal canone di giudizio codificato con l'art. 533, comma 1 c.p.p.